



Commercio di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico

In data 26 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016 – Suppl. Ordinario n. 52 – il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222. Con l'art. 6 – Disposizioni finali, l'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 viene abrogato.

Pertanto, a far tempo dal 11.12.2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773.

Conseguentemente, non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all'art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

N.B. coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS (Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995).

La Segreteria



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA